



CITTA' di AVIGLIANA
Provincia di TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 221

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 87 DELLO STATUTO MEDESIMO ESAMINATA SENZA RILIEVI DALLA COMMISSIONE CONSILIARE. ATTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **2011**, addì **26** del mese di **Settembre** alle ore **16.15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	NO
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale n. 677 in data 26.09.2011 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 87 DELLO STATUTO MEDESIMO ESAMINATA SENZA RILIEVI DALLA COMMISSIONE CONSILIARE. ATTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.”**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali":

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta della Direzione Generale allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

/pn

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 677
redatta dalla DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 87 DELLO STATUTO MEDESIMO ESAMINATA SENZA RILIEVI DALLA COMMISSIONE CONSILIARE. ATTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Premesso che:

- Premesso che molto spesso, negli organi collegiali degli Enti Locali, si rileva un deficit di rappresentanza del genere femminile;
- Tale situazione è rilevabile anche riesaminando la situazione storica delle Amministrazioni Comunali che si sono succedute nella città di Avigliana;
- La questione, al di là del fatto che rappresenta anche una violazione palese di norme e di principi di legge, significa la rinuncia da parte dell'Ente Locale alla valorizzazione di competenze, esperienze e sensibilità, di prioritaria importanza nella gestione della Cosa Pubblica;
- Rilevato che un esame di numerose disposizioni di legge evidenzia il fatto che, ignorare il principio della equa rappresentanza, rappresenta altresì una violazione palese delle seguenti disposizioni legislative e precisamente:
 - Gli artt. 3 (Principio di egualanza) e 51 (accesso alle cariche pubbliche) della Carta Costituzionale;
 - Gli art. 3, c. 6 e 67, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli EE. LL.);
 - L'art. 1, c. 4 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari opportunità) modificato dall'art. 1, c. 1, lettera b del D. Lgs 5/2010;
 - L'art. 3 della L. 241/90 relativo al principio delle motivazioni;
 - L'art. 21 della L. 4/11/2010 n. 183 (il c.d. Collegato Lavoro);
 - In ultimo lo Statuto Comunale agli artt. 6 e 19;
- Accertato inoltre che il disegno di legge presentato dall'attuale Ministro Carfagna ed approvato dal Consiglio dei Ministri in tempi recenti (7/4/2011), prevede un principio vincolante nella formazione delle liste dei candidati consiglieri ovvero "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in numero superiore ai due terzi dei candidati";
- Si tratta di un principio che, al momento, non può essere trasfuso "tout court" in modo vincolante nello Statuto Comunale, in carenza di un principio di legge, mentre può rappresentare un vincolo, per il Sindaco, nella formazione della Giunta Comunale;
- Ritenuto quindi di proporre al Consiglio Comunale una modifica dello Statuto che indirizzi le future scelte dei candidati Sindaci, nella formazione delle liste dei candidati, nel senso indicato dai principi di legge in essere e tenga nel dovuto conto delle modifiche legislative che si vanno delineando; (si pensi al principio contenuto nel provvedimento di Legge n. 183/2010, il c.d. Collegato Lavoro, che prevede la istituzione di appositi organismi che redigano Piani e Programmi tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna; si tratta dei c.d. Comitati Unici di Garanzia); inoltre la modifica proposta rappresenterà un vincolo, per il Sindaco, nella formazione della Giunta Comunale;
- Dato atto che la Giunta Comunale con proprio atto n. 208 del 5.9.2011 ha approvato le proposte di modifica relative all'art. 19, trasmettendole poi alla competente Commissione Consiliare per il previsto esame e parere; la Commissione è stata investita altresì del parere in merito ad un adeguamento, per intervenuta disposizione legislativa, della gestione dell'Albo Pretorio;
- Preso atto che la I^a Commissione Consiliare, in data 22.9.2011, ha espresso il proprio parere favorevole ed unanime, in merito alle proposte di revisione, comprendendo anche una modifica dell'art. 6 dello Statuto, relativo all'Albo Pretorio Comunale;
- In considerazione di tale premessa la Giunta Comunale ritiene doveroso proporre al Consiglio Comunale di apportare al vigente Statuto Comunale le seguenti modificazioni:

STATUTO COMUNALE

Testo attuale:

Art. 6 - Albo Pretorio.

1. Il Comune di Avigliana ha nel palazzo civico un Albo pretorio per la pubblicazione di tutti gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facile lettura.
3. Il Segretario Generale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su sua attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Modifica proposta:

Art. 6 - Albo Pretorio virtuale on line.

1. Il Comune di Avigliana è dotato dell'Albo Pretorio Virtuale on line per la pubblicazione di tutti gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; le pubblicazioni effettuate su tale Albo avranno effetto di pubblicità legale.
2. L'eventuale mantenimento delle affissioni cartacee presso il luogo fisico dell'Albo Pretorio del Palazzo, sede del Comune, potrà avere solo la funzione di pubblicità notizie.
3. Il Segretario Generale sovrintende alla affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su sua attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Testo attuale:

Art. 19 - Organismi Collegiali Pari Opportunità.

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna.
2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle Commissioni Tecniche e/o elettive, negli Enti, Aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

Modifica proposta:

Art. 19 - Principio di equa rappresentanza di genere negli organi collegiali del Comune.

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i generi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune, nelle Commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nel Comune e negli Enti, Aziende ed Istituti da essi dipendenti.
2. A tal fine, nei precitati organismi nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato, salvo motivata impossibilità, in misura superiore ai due terzi.
3. Le liste dei candidati Sindaci alle elezioni amministrative dovranno contenere una congrua presenza di donne, in aderenza al principio contenuto nell'art. 6, c. 3 del T.U. EE. LL. 18/8/2000 n. 267.
4. Il Comune è altresì impegnato ad istituire appositi organismi (i Comitati unici di garanzia per le pari opportunità) che redigano piani e programmi tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna e formulare proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia, oltre a valorizzare il benessere di chi lavora nell'Ente ed a tendere al superamento delle discriminazioni.

Ritenuto doveroso sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale le suddette modificazioni;

Acclarato che l'art. 87 dello Statuto, relativamente alle modifiche Statutarie, recita letteralmente:

- “1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazioni adottate dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri o 1/5 degli elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune, che saranno esaminate annualmente ed approvate con le modalità di legge.
2. Non possono essere proposte modifiche allo Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco invia a tutti i Consiglieri comunali le proposte predette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse dovranno essere esaminate.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.”

Ritenuto doveroso assumere quindi il presente atto deliberativo da parte della Giunta Comunale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di approvare le proposte di modifica allo Statuto Comunale, relativamente agli articoli 6 e 19, così come dettagliatamente descritto nella premessa del presente atto deliberativo, premessa che qui si richiama integralmente a formare parte del dispositivo;
2. Di trasmettere copia del presente atto a tutti i componenti del Consiglio Comunale, nel rispetto del comma 3 dell'art. 87 dello Statuto di cui trattasi;
3. Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 26.9.2011

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio GUGLIELMO

IL SINDACO
(Carla MATTIOLI)





Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2011 / 677

Ufficio Proponente: Direzione Generale

Oggetto: **PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 87 DELLO STATUTO MEDESIMO ESAMINATA SENZA RILIEVI DALLA COMMISSIONE CONSILIARE. ATTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Direzione Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole



Il Segretario/Direttore Generale
Guglielmo Dott. Giorgio

Giorgio Guglielmo

Data 26/09/2011

Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: *Non soggetto a parere contabile*

26/09/2011



IL RESPONSABILE
Responsabile del Servizio Finanziario
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Vanna ROSSATO)